



COMUNE DI CHIARANO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a Convocazione – Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). COMPONENTE RIFERITA AI SERVIZI INDIVISIBILI DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE).

L'anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di agosto alle ore 20.00 nell'auditorium presso la Scuola Media, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Rocco Lorena	Sindaco	X	
2	Vallardi Gianpaolo	Consigliere	X	
3	Zanchetta Nello	Consigliere	X	
4	Iseppi Giacomino	Consigliere	X	
5	Segatto Daniele	Consigliere	X	
6	Argentin Rosanna	Consigliere	X	
7	Dario Roberta	Consigliere	X	
8	Fornasier Francesco	Consigliere	X	
9	Pascon Alessandra	Consigliere	X	
10	Toppan Paola	Consigliere	X	
11	Faloppa Francesca	Consigliere	X	
12	Moro Gianni	Consigliere	X	
13	Scolaro Massimo	Consigliere		X
			12	1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune, Napolitano Dott.ssa Mariarita.

Fungono da scrutatori i consiglieri: Argentin Rosanna, Dario Roberta, Moro Gianni.

La Sig.ra Rocco Lorena nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.200 n. 267)

N° registro atti pubblicati

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18.6.2009 n.69) il giorno

_____.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Componente riferita ai servizi indivisibili della IUC (Imposta Unica Comunale).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti, adottati in data odierna, si procede ad approvare il regolamento IMU e il regolamento TARI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto:

- il D.M. 13 febbraio 2014, che ha prorogato al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il D.M. 18.7.2014 che ha prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il decreto legge 88/9.6.2014 che ha prorogato l'approvazione delle aliquote TASI al 18 settembre 2014;
-

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Consiglieri Faloppa, Moro e Toppan) espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Con successiva separata votazione, con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Faloppa, Moro e Toppan) legalmente espressi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CHIARANO

IL REVISORE UNICO

°°°

Parere sui Regolamenti Comunali in materia di IMU-TASI-TARI

(tributi componenti la IUC)

Il Revisore Unico

VISTO

- l'art. 239 c. 1 lett. b) del Tuel, che prevede il rilascio di pareri obbligatori per quanto riguarda le "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

CONSIDERATE e ANALIZZATE

le proposte di deliberazione per la seduta del Consiglio Comunale, aventi per oggetto:

- ✓ Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) Componente di natura patrimoniale della IUC (Imposta Unica Comunale)
- ✓ Regolamento consortile per la disciplina della TARI (Tassa sui Rifiuti) - Componente della IUC (Imposta Unica Comunale)
- ✓ Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Componente riferita ai servizi indivisibili della IUC (Imposta Unica Comunale).

e la documentazione a corredo delle stesse;

rilevato che

dall'analisi dei Regolamenti non emergono rilievi e osservazioni

Tutto ciò premesso

Il Revisore

esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo N. 267/2000 per l'approvazione delle proposte di deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

IL REVISORE UNICO

Dott. Fabrizio Nardin



1

COMUNE DI CHIARANO
(Provincia di Treviso)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
componente relativa alla TASI

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, del 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata (art. 1 co. 681 L. 147/2013). La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Art. 6
ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7
DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8
DICHIARAZIONE

I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9
VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale

2. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro.

Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10
ATTIVITA' DI CONTROLLO
E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

ART. 11
FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto Rocco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

PARERI

(ex artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Tributi rilascia il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto ANDRETTA dott. Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Andretta dott. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

- Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
 Ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

È DIVENUTA ESECUTIVA dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Napolitano Dott.ssa Mariarita

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Napolitano Dott.ssa Mariarita